

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 marzo 2023, n. 67  
**“Studio Radiologico Verderamo Enrica & C. S.a.s.” di Calimera (LE). Verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 249 del 27/08/2021 per la realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso l’ambulatorio di Diagnostica per immagini ubicato in Calimera (Le) alla via Cimabue, n. 11, di cui è titolare la società “Studio Radiologico Verderamo Enrica & C. S.a.s.” per ampliamento della struttura, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 19/01/2023 di conferimento ad interim dell’incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice”*;  
**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O *“Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L’art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”*

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 5 ("Autorizzazioni") comma 2 che: *"Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*
- 2.1. gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:*
- 2.1.1. l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;*
- 2.1.2. l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate.";*
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), che:
- "
- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
  - 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
  - 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
  - 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
  - 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*
  - 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*
  - 7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."*

Con Determina Dirigenziale n. 249 del 27/08/2021 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato: *"di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della LR. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Calimera (LE) a seguito dell'istanza della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s" di Calimera, per l'autorizzazione alla realizzazione/ installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. SAS" sita in Calimera alla Via Cimabue n. 11, con le seguenti prescrizioni:*

- *l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (30/07/2020);*
- *il legale rappresentante della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C.. s.a.s" dovrà trasmettere ai sensi della lett. 1) COMUNICAZIONI del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, del rispetto degli standard previsti dal medesimo D.M. 14/01/2021 e di: marca, modello, numero di serie, tipo di magneti, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;*
- *il legale rappresentante della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (...)"*

Con Pec del 28/09/2021 il Comune di Calimera ha trasmesso il provvedimento Prot. n. 10166 del 28.09.2021, N° 8/2021, ad oggetto: "Autorizzazione alla realizzazione/installazione per un impianto RMN grande macchina a norma dell'art. 4 LR. n. 9/2017, presso lo Studio Radiologico VERDERAMO ENRICA & C. s.a.s., sito in Calimera (Le) alla Via Costantinopoli n. 49", acquisito dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/13848 del 16/10/2021, con il quale Il Responsabile del Settore IV "AMBIENTE e SUAP" ha rappresentato quanto segue:

*"Vista l'istanza pervenuta al SUAP col n. 01026040756-30072020-1044, ed acquisita in data 21.08.2020 con prot. n. 7781, con la quale la Sig.ra Enrica Verderamo, (...), in qualità di Socio accomandatario dello Studio Radiologico VERDERAMO ENRICA & C. s.a.s.- P.IVA C.F. 01026040756- con sede legale in Calimera (Le) alla Via Costantinopoli n. 49, avanza richiesta di rilascio di autorizzazione alla realizzazione/installazione per un impianto RMN grande macchina nei locali siti in Calimera (Le) alla via Cimabue n. 11;*

*Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, e precisamente:*

- *Domanda preventiva di parere e/o di assenso ad Ente*
- *Autorizzazione all'esercizio Art. 5 c.1-3.1", allegandovi la seguente documentazione:*
- *MDA Pratica*
- *Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle liste di autovalutazione per le strutture autorizzate non accreditate; Relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste;*
- *Documento d'identità del responsabile medico;*
- *Titolo di proprietà dei locali;*
- *Planimetria generale, firmata dal tecnico compilatore;*
- *Planimetria dei locali in scala 1:1000, timbrata, datata;*
- *Allegato B- Elenco attrezzature;*
- *Allegato C- Accettazione incarico de Responsabile Sanitario ed autocertificazione titoli;*
- *Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo;*
- *Dichiarazione di non assoggettabilità al versamento alla tassa di concessione in quanto società di persone;*

- *ricevuta rilasciata all'impresa dal SUAP, ai sensi del D.P.R. 160/2010.*

*Vista la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Regione Puglia - Dipartimento per la promozione della salute e del benessere animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con nota n. AOO\_183/7040 del 30.04.2021;*

*Vista la pec del SUAP del Comune di Calimera datata 06.04.2021 con la quale, ad integrazione della documentazione, ha trasmesso il Permesso di Costruire n. 34/16 del 29.06.2016 rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Cartografia e Demanio del Comune di Calimera, per ristrutturazione con adeguamento di locali a laboratorio medico/radiologico e cambio di destinazione d'uso di un immobile, sito al piano terra di via Cimabue, nr 11-13-15 (...), in conformità al progetto ad essa allegato;*

*Vista la nota prot. n. 5041 del 10.05.2021 del SUAP del Comune di Calimera indirizzata alla Regione Puglia con richiesta della verifica di compatibilità di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito dell'espletata verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della medesima L.R. e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;*

*Visto il parere favorevole rilasciato con D.D. n. 249 del 27.08.2021, trasmesso con nota n. AOO\_183/12749 del 01.09.2021 ed acquisito a prot. n. 9282 del 04.09.2021, rilasciato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Calimera (LE) a seguito dell'istanza della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s." di Calimera, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. SAS" sita in Calimera alla Via Cimabue n. 11. (...)."*

#### AUTORIZZA

*La struttura denominata Studio Radiologico VERDERAMO ENRICA & C. s.a.s. - P.IVA\C.F. 01026040756 - con sede legale in Calimera (Le) alla via Costantinopoli n. 49., alla realizzazione/installazione per un impianto RMN grande macchina nei locali siti in Calimera (Le) alla Via Cimabue n. 11. (...)."*

Con Pec del 09/08/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/13048 del 12/10/2022, l'Ufficio SUAP del Comune di Calimera ha trasmesso "per competenza" la pratica 01026040756-01082022-1155 allegando, tra l'altro la nota ad oggetto: "(descrizione sintetica) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO DELLO "STUDIO RADIOLOGICO DI VERDERAMO ENRICA & amp, C.SAS" NEI LOCALI DI VIA CIMABUE N.12, PIANO T-1, EX ARTT. 4 E 5, COMMA 2, PUNTO 2.1/2.3 DELLA L.R. 9/2017" con la quale il legale rappresentante dello "Studio radiologico di Verderamo Enrica & C. S.a.s." ha rappresentato quanto segue:

#### "PREMESSO CHE

- *la scrivente è una struttura autorizzata da codesto Comune, dapprima con provvedimento autorizzativo n. 1/2017, ad adibire i locali siti in Calimera alla Via Cimabue n. 11, 13 e 15 "all'attività di diagnostica per immagini", poscia con provvedimento autorizzativo n. 8/2021*
- *concesso all'esito di rilascio, da parte della Regione Puglia, del parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 249 del 27.8.2021 anche "alla realizzazione/installazione per un impianto RMN grande macchina" ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L..R. 52/19 e s.m.i.*
- *successivamente l'istante ha acquisito un terreno, prospiciente detti locali, individuato in catasto al foglio 4, particella n. 1241, sito sempre in Calimera alla Via Cimabue, al civico 12;*
- *la medesima scrivente ha proceduto a tale acquisizione, intendendo all'uopo effettuare un incremento dimensionale della propria struttura (organizzandola su due unità produttive), finalizzato ad una migliore redistribuzione degli ambienti e correlatamente dei servizi da offrire all'utenza, mercé l'impiego di nuovi spazi attigui ove poter ubicare, in parallelo alla sede già esistente, alcune funzioni già attive (segnatamente: ecografia, mammografia ed rx opt) e con l'occasione dislocarne altre (segnatamente la RMN con l'utilizzo di grandi macchine), tutte comunque già autorizzate;*

- riguardo detto terreno, posto in posizione fronte strada rispetto all'unità produttiva già autorizzata, la scrivente ha presentato istanza di permesso a costruire, come da progetto edilizio allegato alla stessa istanza, volto alla realizzazione ex novo di un edificio da adibire a struttura per lo svolgimento di attività sanitarie nella disciplina di radiodiagnostica;
- in data 2.5.2022 il Responsabile SUE rilasciava il permesso a costruire n. 33/2022 in relazione alla predetta istanza;
- all'esito di tanto si è dato avvio ai lavori che termineranno, salvo imprevisti, entro il 23/12/2022;

#### CONSIDERATO CHE

- l'art 4 della L.R. 9/2017 e s.m.i prevede che "sono esercitate dai Comuni, in conformità alle disposizioni della L.241/90 le funzioni concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'art. 7, previa verifica di compatibilità da parte della regione"
- l'art. 5 al punto 2.1. della stessa L.R. prevede che sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione anche "gli ampliamenti delle strutture già esistenti e autorizzate", come quella in esame;
- l'art. 7 correlatamente stabilisce che "I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1 inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3. comma 3. lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. "
- in fattispecie analoga le Amministrazioni competenti, ritenendo la richiesta da parte del medesimo soggetto giuridico, di autorizzazione ad organizzare l'attività su due unità produttive insistenti nel medesimo Comune e, come nel caso di specie, in posizione "fronte strada", quale fattispecie di ampliamento, hanno ovviamente confermato la compatibilità al fabbisogno (non addivenendosi in tale evenienza, come nella fattispecie in esame, all'attivazione di nuove funzioni mai prima autorizzate, ma solo alla riallocazione in più ambienti di attività già assentite) e correlatamente rilasciato il relativo titolo autorizzativo ex artt. 5, comma 2, punto 2.1. e 7 della L.R. 9/2017 e s.m.i..

#### TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Si chiede che venga rilasciata ai sensi L.R.. 9/2017 l'autorizzazione alla relazione per ampliamento dello "STUDIO RADIOLOGICO DI VERDERAMO ENRICA & C. SAS", ove occorra anche previa formale conferma, da parte della Regione Puglia - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - della compatibilità precedentemente riconosciuta all'istante per le funzioni già autorizzate, ivi compresa, da ultimo, la surrichiamata intervenuta autorizzazione alla installazione di n. 1 RNM grande macchina (come da D.D. n. n. 249 del 27.8.2021).

Si confida in un positivo, celere prosieguo dell'iter attivato con la presente e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento/integrazione documentale ritenuta occorrente.

Si allega, anche ai fini dell'inoltro alla Regione Puglia per la richiesta di conferma del parere di Compatibilità ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della L.R. 9/17 e s.m.i.:

- titolo di proprietà dell'immobile,
- permesso a costruire;
- istanza di permesso a costruire e relativi allegati,

- *copia del progetto e relazione tecnica.*"

Per tutto quanto sopra riportato, considerato che, in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, mentre, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;

si propone:

- di confermare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con n. 249 del 27/08/2021 per la realizzazione/ installazione di n. 1 RMN grande macchina presso lo Studio di Diagnostica per immagini ubicato in Calimera (LE) di cui è titolare la società "Studio Radiologico Verderamo Enrica & C. s.a.s.", per ampliamento della struttura nei locali di via Cimabue n. 12, piano t-1;
- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 249 del 27/08/2021 che si conferma con il presente provvedimento, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune n. 8/2021 del 28.09.2021;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di confermare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con n. 249 del 27/08/2021 per la realizzazione/

installazione di n. 1 RMN grande macchina presso lo Studio di Diagnostica per immagini ubicato in Calimera (LE) di cui è titolare la società "Studio Radiologico Verderamo Enrica & C. s.a.s.", per ampliamento della struttura nei locali di via Cimabue n. 12, piano t-1;

- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 249 del 27/08/2021 che si conferma con il presente provvedimento, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune n. 8/2021 del 28.09.2021;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Calimera (LE);
  - al Legale Rappresentante della Società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. S.a.s.", Via Cimabue n. 11 Calimera (LE); [studioradiologicoverderamosas@pec.it](mailto:studioradiologicoverderamosas@pec.it)
  - al Direttore Generale dell'ASL LE.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente

**Il Responsabile P.O.**

(Irene Vogiatzis)

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Elena Memeo)